N: 1090\2010 R.G.





Tribunale di Savona, nella persona del giudice dott.ssa Lorena Canaparo; a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16.9.2011; letti attentamente gli atti;

## **OSSERVA**

Il presente procedimento, ex art 148 c.c., è stata introdotto da affinche venisse disposta la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre per il figlio minore naturale in assegno risultante dal provvedimento 13.1.2006 del Tribunale per i Minorenni di Genova, che aveva statuito in punto affidamento, visita del minore e contributo al mantenimento;

ritiene il giudice che, come recentemente statuito dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI civile, 5 maggio 2011, n. 9936

«In tema di filiazione naturale, la competenza a decidere sull'assegno di mantenimento, una volta attratta al tribunale per i minorenni a seguito della contestuale proposizione della relativa domanda unitamente a quella sull'affidamento della prole, resta radicata presso il giudice minorile relativamente ad ogni successiva modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che esso possa essere modificato, in alcuna sua parte, da un giudice diverso, tranne nell'ipotesi di connessione che giustifichi lo spostamento di competenza»;

nel caso in esame il giudice minorile era già stato investito e richiesto di provvedere in ordine all'affidamento della prole, prevedendo anche la corresponsione del contributo di mantenimento; circostanza questa che radica la competenza del Tribunale per i Minorenni relativamente ad ogni successiva richiesta di modifica sul punto;

non contrasta in alcun modo con detta statuizioni, la precedente ordinanza della S.C., 8362/2007 che ha espresso il seguente principio di diritto «La legge 54/2006 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'articolo 317bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto crimativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi la unione di fatto, sicché la competenza ad adottare provvedimenti nell'interesse lelffiglio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'articolo 38, primo comma, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrifico del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio";

ne consegue che vada dichiarato non luogo a provvedere essendo competente il Tribunale per i Minorenni;

le spese di causa vengono liquidate come in dispositivo;

## P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere per essere competente il Tribunale per i Minorenni di Genova;

condanna (15 2017, 70, 14 ) al pagamento delle spese legali a favore di

MARRA INIMITAN, che liquida in euro 60,0 per esborsi, in euro 1285,

in euro 1.000,0 per onorari oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege, oltre 12,5% su diritti ed onorari per rimborso spese generali ex art 14 T.F.:

Si comunichi

Savona, li 26.9.2011

II/GAUDICE Dott. Lorena Canaparo Que por

IRIBUNALE DI SAVONA

06.8E1.201

candella

PROCURA della REPUBBLICA presso TRIBUNALE - SAVONA 27 SET 2011

יין אייטאליט אייטאלי (dott. Giovann Battistar ERRO)

TRIBUNALE DI SAVONA

La presente copia, è conforme all'original emesso da questo Ufficio.

Savone. 12 011. 201

IL CANCELLIERE